

COMUNE DI PALMANOVA
PROV. DI UDINE

REGOLAMENTO
PER I LIMITI DI ESENZIONE PER
VERSAMENTI E RIMBORSI DEI TRIBUTI LOCALI **E DEL**
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - LIMITI DI ESENZIONE
- ART. 3 - **TRIBUTI ED ENTRATE** OGGETTO DELL'ESENZIONE
- ART. 4 - CASI PARTICOLARI
- ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'esenzione dai versamenti e dai rimborsi dei principali tributi locali, **nonché dell'entrata del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)**, per importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato ai sensi di quanto stabilito dall'art.

1 – comma 168 - L. 27 dicembre 2006 n. 296, **nonché, in precedenza dall' art. 17, c. 88 – Legge 127/97.**

ART. 2 LIMITI DI ESENZIONE

1. Il limite di esenzione, per i versamenti ed i rimborsi a favore dell'Ente o dovuti dallo stesso, è fissato ad un importo pari od inferiore a €12,00.
2. Per importo esentato è da intendersi l'importo del singolo tributo **o dell'entrata di natura non tributaria dovuti** annualmente o da rimborsarsi annualmente; nel caso in cui si tratti di avvisi di accertamento, liquidazione o regolarizzazione, l'importo deve considerarsi comprensivo degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Per importo dovuto annualmente deve intendersi quanto dovuto dal singolo soggetto passivo, per ogni tributo **od entrata di natura non tributaria** oggetto del presente regolamento e per l'intero anno; pertanto, se nel corso dell'anno si dovesse verificare la necessità di effettuare diversi versamenti o rimborsi da parte, o verso, lo stesso soggetto, **il tributo o l'entrata non tributaria devono essere corrisposti o restituiti** quando la somma dei diversi versamenti sia superiore a € 12,00; se tale casistica non è riscontrabile sin dal primo versamento si procederà al conguaglio quando l'entrata (**tributo o entrata non tributaria**) complessiva supererà tale limite di €12,00. Tale disposizione non si applica all'I.C.I. salvo il caso di conguaglio disciplinato dall'art. 10, comma 2, 2° periodo, del D.Lgs. 504/92.
4. Il pagamento dei tributi locali **o dell'entrata non tributaria trattata nel presente regolamento devono essere effettuati** con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 3 ENTRATE E TRIBUTI OGGETTO DELL'ESENZIONE

1. I tributi locali **e l'entrata non tributaria** interessati all'esenzione oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (o eventuale Tariffa di Igiene Ambientale);
 - b) Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
 - c) Imposta Comunale sugli Immobili;
 - d) Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 4 CASI PARTICOLARI

1. Qualora da definizione di avviso di accertamento, o comunque di adesione allo stesso, derivi un importo pari o inferiore al limite fissato di €12,00 il presente regolamento non trova applicazione, pertanto l'importo deve essere comunque versato anche se di modica entità.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORE

1. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti o disposizioni adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che prevedevano il limite di esenzione pari a €10,33.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

\\Server2003\tributi\REGOLAMENTI\REGOLAMENTO LIMITI ESENZIONE MODIFICA 2009.doc